

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. *omissis* ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

SOCIETÀ S.R.L.

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 giugno 2017 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETÀ S.R.L. in persona del legale rappresentante "*pro tempore*", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la BANCA, in persona del legale rappresentante "*pro tempore*", e chiedeva dichiararsi l'usurarietà del contratto di mutuo stipulato il 26 luglio 2006 tra la stessa attrice e l'istituto di credito, con condanna della banca alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi versati e non dovuti.

La convenuta si costituiva in giudizio, contestando puntualmente l'assunto avversario.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori di cui al citato contratto di mutuo, interessi che, secondo la prospettazione della società istante, sarebbero stati pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia (è, al contrario, pacifico che gli interessi corrispettivi siano contenuti nei limiti di tale tasso).

Giova premettere che - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale - il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco, n. 4 dell'11 gennaio 2018

Sul punto, infatti, appare decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

È questa, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita con la sentenza n. 350/2013.

Tanto chiarito, va poi precisato, per completezza, che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro; infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla "determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora", intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.

Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi di mora, va tuttavia osservato che ne derivano conseguenze diverse rispetto all'ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi; né ai fini della verifica dell'usurarietà dei primi - può essere preso in considerazione il medesimo tasso soglia previsto per questi ultimi.

Ed invero, occorre ricordare il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

Gli interessi corrispettivi disciplinano, in sostanza, la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.

E' stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito dal mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l'art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.

In tali condivisibili termini si è espresso il Tribunale Pescara (sentenza del 20 ottobre 2015), precisando che proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi (come accaduto anche nella specie, in cui per i primi è prevista una maggiorazione di tre punti).

Ciò posto, chi scrive aderisce all'orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale (cfr., tra le tante, Tribunale Milano, ordinanza del 28.01.2004, e Tribunale Reggio Emilia, sentenza del 24 febbraio 2015).

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco, n. 4 dell'11 gennaio 2018

Si tratta, a questo punto, di accertare se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.

Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, con aumento della metà (sul punto vedi circolare ABI n.4691 del 25 settembre 2003), per poi determinare la soglia su tale importo.

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma *"di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento"* (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, **il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà** (in questi sensi vedi anche, tra le tante e da ultimo, Tribunale di Padova, 28 giugno 2016).

Ed allora, tornando al caso che ci occupa, il TEGM alla stipula del mutuo era pari a 5,30% che, ai fini della verifica che qui interessa ed in applicazione degli esposti principi, deve essere maggiorato di 2,1 punti con aumento della metà, per cui diventa pari a 11,10%.

E poiché gli interessi moratori convenuti dalle parti sono pari a 9,00% (6,00% + 3%), deve ritenersi che gli stessi non siano usurari.

Né, ancora, ai fini dell'accertamento in esame deve essere considerata la penale per estinzione anticipata.

Infatti, con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, la più recente giurisprudenza di merito ha affermato che: *"sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. [...] Gli interessi attingono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario; la penale per*

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco, n. 4 dell'11 gennaio 2018

estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.” (Tribunale Torino, 4 aprile 2016; vedi anche Tribunale Ferrara, 16 dicembre 2015).

Da ultimo, si evidenzia che, in ogni caso, l'attrice non ha provato né di essere incorsa in ritardi né di avere corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora, essendosi limitata a dedurre l'usurarietà di questi ultimi facendo riferimento astrattamente alle clausole del contratto di mutuo.

Sul punto si rileva che è onere della parte che deduce tale circostanza allegare e provare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, il che nella specie non è avvenuto (vedi Trib. Venezia, 15 ottobre 2014; Trib. Ferrara 4 dicembre 2013).

In altri termini, in difetto prova dell'inadempimento, la determinazione del tasso di mora resta ipotetica (Trib. Roma 14 novembre 2014), ed anche per questa ragione non si ritiene di disporre una CTU contabile, che avrebbe un'inammissibile finalità esplorativa.

In definitiva, la domanda deve essere rigettata, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SOCIETA s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della BANCA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.015,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Lanciano, il 9 gennaio 2018

IL GIUDICE

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*